Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Modello di mercato per il servizio standard TIC «Comunicazione di dati»

del 19 giugno 2020

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione degli articoli 9 capoverso 3 e 14 lettera b dell'ordinanza del 9 dicembre 2011[1] sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF);
in esecuzione della strategia relativa alle reti della Confederazione adottata dal Consiglio federale il 21 novembre 2018[2],

emana le seguenti istruzioni:

1 Scopo ed estensione delle prestazioni

1.1 Il servizio standard TIC «Comunicazione di dati» serve alla trasmissione di dati. Comprende le prestazioni destinate alla pianificazione, all'acquisto e all'esercizio delle seguenti reti basate su IP[3]:

a. le reti telematiche di responsabilità dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998[4] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);

b. le connessioni di dati a Internet e a fornitori di prestazioni esterni;

c. i gateway, i meccanismi di protezione e di separazione e i servizi di rete, che rientrano nelle reti e nelle connessioni di cui alle lettere a e b, segnatamente:

   1. il monitoraggio e il filtraggio dei pacchetti di dati nonché un'eventuale regolamentazione dei flussi di dati[5],
   2. i servizi di rete interni che permettono di gestire e assegnare gli indirizzi IP e di effettuare la risoluzione di nomi,
   3. i servizi che permettono di integrare e collegare le organizzazioni partner e i fornitori.

1 RS **172.010.58**
2 *Strategie «Netzwerke des Bundes»* (disponibile soltanto in tedesco e francese, www.isb.admin.ch > IKT-Vorgaben > Strategien und Teilstrategien)
3 IP: protocollo Internet
4 RS **172.010.1**
5 Filtraggio dei contenuti, filtraggio dei pacchetti, terminazione di connessioni crittografate per il controllo dei contenuti, funzioni di proxy nonché identificazione e prevenzione degli attacchi.

1.2 Per «reti basate su IP» ai sensi del presente modello di mercato si intendono le reti IPv4, IPv6 e le reti basate su Ethernet, indipendentemente dalla loro estensione geografica.

1.3 L'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) definisce il portafoglio dei servizi del servizio standard TIC «Comunicazione di dati». L'ulteriore sviluppo avviene attraverso la gestione delle esigenze dell'ODIC.

2 Delimitazione rispetto ad altri modelli di mercato ed eccezioni

2.1 Non rientrano nel servizio standard TIC «Comunicazione di dati»:

a. le reti di archiviazione (SAN[6]) non basate sulla tecnologia IP o Ethernet;

b. le infrastrutture per ponti radio e le reti basate su IP, impiegate nell'ambito del programma per la salvaguardia del valore di Polycom[7] (WEP2030);

c. la comunicazione di dati garantita sulle reti centrali dell'esercito, segnatamente sulle reti destinate all'Aggruppamento Difesa, che deve essere fornita mediante un'infrastruttura della Confederazione e internamente dalla Base d'aiuto alla condotta (BAC), al fine di soddisfare le esigenze volte a garantire la disponibilità e a rendere possibile una degradazione graduale dei sistemi;

d. i gateway verso l'Unione europea richiesti dagli accordi di Schengen e Dublino nonché il collegamento all'Interpol (Lione); queste prestazioni sono fornite dal Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

e. i servizi secondo il modello di mercato per la gestione delle identità e degli accessi (IAM[8]);

f. i sistemi speciali connessi all'attività giudiziaria e alle indagini della Polizia giudiziaria federale in seno all'Ufficio federale di polizia.

2.2 L'ODIC decide caso per caso se le funzioni di routing nell'Internet delle cose rientrano nel servizio standard TIC «Comunicazione di dati».

2.3 L'ODIC può autorizzare eccezioni temporanee al modello di mercato. Le eccezioni sono comunicate e aggiornate nel rapporto sul controlling strategico delle TIC, elaborato a livello di Confederazione.

6 SAN: Storage Area Network
7 Rete radio nazionale di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS)
8 IAM: Identity Access Management

3 Fornitura di prestazioni

3.1 Il fornitore di prestazioni del servizio standard TIC «Comunicazione di dati» è l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), tranne che nei seguenti casi:

a. conformemente al portafoglio delle infrastrutture della Confederazione per la comunicazione dei dati, la rete ottica delle autorità federali[9] è gestita dalla BAC; l'UFIT distribuisce i servizi prodotti su questa rete ottica e li integra nella propria offerta;

b. le installazioni e l'assistenza nelle sedi all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sono effettuate dalla divisione Informatica del DFAE, d'intesa e su mandato dell'UFIT; tutte le altre prestazioni del servizio standard TIC «Comunicazione di dati», come quelle di ingegneria, acquisto ed esercizio, sono fornite dall'UFIT.

3.2 Il fornitore di prestazioni definisce la sua strategia di acquisto per la fornitura del servizio standard TIC «Comunicazione di dati» ed eventuali adeguamenti d'intesa con l'ODIC.

4 Acquisizione di prestazioni

4.1 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 OLOGA[10] acquisiscono le prestazioni TIC descritte nel presente modello di mercato esclusivamente mediante il servizio standard TIC «Comunicazione di dati».

4.2 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7*a* OLOGA, i Tribunali della Confederazione, l'Assemblea federale, compresi i suoi Servizi parlamentari, nonché terzi possono acquisire, con il consenso dell'ODIC, le prestazioni del servizio standard TIC «Comunicazione di dati» alle stesse condizioni.

5 Modello relazionale e dei ruoli

5.1 Nell'ambito della direzione e della gestione del servizio standard TIC «Comunicazione di dati», l'ODIC assume la gestione delle esigenze, dell'architettura e della sicurezza nonché la gestione strategica dei servizi e dei processi.

5.2 Nell'ambito dell'esecuzione del servizio standard TIC «Comunicazione di dati», il fornitore di prestazioni assume la gestione dei fornitori, delle modifiche, delle versioni, dei guasti e dei problemi nonché la gestione operativa dei servizi e dei processi.

9 Tabella 1 (n. 2) e allegato A.2 della strategia del Consiglio federale del 21 novembre 2018 relativa alle reti della Confederazione (cfr. nota 2).

10 RS **172.010.1**

6 Modello di finanziamento

6.1 In linea di principio le spese uniche per innovazioni, nuove funzioni e ulteriori necessità per l'ampliamento del servizio standard TIC «Comunicazione di dati» sono finanziate a livello centrale in base alle risorse finanziarie disponibili. A seconda delle esigenze poste al servizio standard TIC e del livello di priorità verrà stabilito se queste spese possono essere finanziate con i mezzi preventivati a livello centrale. Se necessario, per grandi progetti con un potenziale innovativo elevato, il Dipartimento federale delle finanze può richiedere al Consiglio federale mezzi TIC supplementari.

6.2 Le spese ricorrenti sono fatturate dal fornitore di prestazioni mediante il computo delle prestazioni con effetto compensativo sui crediti e finanziate dal beneficiario delle prestazioni con i mezzi di esercizio preventivati.

6.3 Le risorse con incidenza sul bilancio destinate agli investimenti di sostituzione e agli acquisti nel quadro del ciclo di vita dei prodotti sono preventivate presso il rispettivo fornitore di prestazioni e sono contenute nelle tariffe.

7 Abrogazione di un modello di mercato in vigore

Il modello di mercato per il servizio standard TIC «Comunicazione di dati» del 7 dicembre 2012 è abrogato.

8 Entrata in vigore

Il presente modello di mercato entra in vigore il 1° agosto 2020.

19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr